



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 16 aprile 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

L.N.D. – Dipartimento Interregionale

RIUNIONE GIOVEDI' 16 APRILE 2015

**1. Ricorso per revisione ex art. 39 comma 2
C.G.S., Calc. DE SALVO GIUSEPPE**

avverso la sanzione della squalifica inflitta al reclamante fino al 30.11.2019 seguito gara del Campionato di 1^a Categoria, Mediterranea Nizza/Messana del 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. – Com. Uff. n. 220 del 3.12.2014) - (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, li dichiara **INAMMISSIBILI**.

**2. Ricorso per revisione ex art. 39 comma 2
C.G.S., GREGORIO SERGIO**

avverso la sanzione della squalifica inflitta al reclamante fino al 30.11.2019 seguito gara del Campionato di 1^a Categoria, Mediterranea Nizza/Messana del 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. – Com. Uff. n. 220 del 3.12.2014) - (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A)

3. Ricorso A.C.D. CITTA' DI VITTORIA

INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al sig. Salvatore Barravecchia, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società;
- ammenda di €300,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., (nota n. 5199/108 PF14-15 DP/fda del 22.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 372/TFT 25 del 24.2.2015)



4. Ricorso SIG. ARCADI ESPOSITO

avverso la sanzione della squalifica di mesi 12 da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi a qualsiasi titolo presso la F.I.G.C., inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1 bis, comma 1 e 3, C.G.S. in relazione all'art. 43, comma 2 Regolamento L.N.D. e agli artt. 29 e 94, comma 1, lett. a) N.O.I.F. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 35 dell'11.3.2015)

La C.F.A., **ACCOGLIE** l'eccezione preliminare di violazione dell'art. 34 bis C.G.S. e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento.

5. Ricorso SIG.A CADONI CRISTINA

avverso la sanzione della inibizione di mesi 12 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1 bis, comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento A.I.A. (nota n. 4862/1169 pf 13-14/AM/ma del 12.1.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 187/LND del 6.3.2015)

ACCOLTO, e per l'effetto ridetermina la sanzione dell'inibizione in mesi 4.

6. Ricorso Sig. PIZZIOLLO DARIO

avverso la sanzione dell'inibizione di giorni 70, inflitta seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 2),3),5),6) e 10 della lettera A del C.U. n. 200 del 21.6.2010 LND Dipartimento Interregionale (serie D 2010/2011) (nota n. 4735/650pf-13-14LG/AM/pp dell'8.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disc. - Com. Uff. n. 36/TFN –del 4.03.2015)

INAMMISSIBILE.